

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia la presente

**SENTENZA**

dando lettura in udienza “*del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” ai sensi dell’art. 281 sexies Cpc.

Gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta, con riferimento al mutuo del 26/07/2006, al pagamento, in via principale, di € 18.073,83 ai sensi dell’art. 1815 c. 2 Cc, sostenendo che il tasso soglia del 6,630% sarebbe stato superato dalla sommatoria dei tassi degli interessi moratori (5,620%) e corrispettivi (3,620%), pari al 9,240%; dal tasso annuo globale di mora del 67,545%; dal tasso per l’estinzione anticipata del 25,453%; in via subordinata, di € 11.451,70, previo accertamento, ai sensi dell’art. 117 Tub, della nullità della clausola di determinazione degli interessi, in ragione della differenza tra l’Isc indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, che sarebbero pari, rispettivamente, al 5,310% e al 5,353%; infine, di € 9.796,30, a causa dell’indeterminatezza del tasso, derivante dalla manipolazione dell’Euribor, sanzionata dalla Commissione Europea il 04/12/2013.

L’oggetto del giudizio rende necessario osservare anzitutto che anche il tasso di mora rileva ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi ex art. 1815 c. 2 Cc.

Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, infatti, la L. 108/1996 riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori (Cass. 602/2013 e Id. 350/2013; nello stesso senso, Corte Cost. 29/2002).

Ciò premesso, occorre ora precisare, in conformità a numerosi precedenti di questo Tribunale, in primo luogo, che la verifica della sussistenza dell’usura deve essere condotta con riferimento al tasso effettivo globale (Teg) e non ai singoli tassi indicati nel contratto; in secondo luogo, che nella determinazione del Teg gli interessi moratori vanno considerati sulla base delle condizioni in concreto verificatesi per la loro applicazione.

Ai fini del calcolo del Teg bisogna infatti tener conto della diversa natura degli interessi, poiché quelli corrispettivi rappresentano un debito certo, con un sicuro impatto sul costo del credito, mentre quelli moratori sono dovuti solo se si verifichi un ritardo nel pagamento, con un impatto non determinabile ex ante, in quanto dipendente dall’entità e dalla durata dell’inadempimento.

Non è invece condivisibile la tesi secondo cui ciò comporterebbe la necessità di esaminare lo “scenario peggiore per il finanziato” (così individuato: “inadempimento di tutte le rate ma pagamento di tutte le more maturate”; Trib. Udine 26/09/2014), che attribuisce rilievo a una situazione meramente potenziale, anche se priva di riscontro nel reale svolgimento del rapporto tra le parti.

Dall’applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto delle domande attoree, con riferimento a tutte le prospettazioni.

*Sentenza Tribunale Ordinario di Torino, Sez. I, Giudice Ludovico Sburlati, n.1819 del 19 marzo 2019*

Irrilevante è anzitutto la somma degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, che non possono essere dovuti congiuntamente, in relazione a un medesimo periodo temporale, in quanto i primi si applicano sul capitale a scadere, ai sensi degli art. 821 e 1815 Cc, mentre i secondi operano solo sul debito scaduto ex art. 1224 Cc, rispetto al quale il tasso di mora sostituisce quello corrispettivo (Trib. Torino 20/06/2015 e Id. 17/09/2014).

Rispetto al tasso annuo globale di mora, si osserva che gli attori non hanno allegato il concreto pagamento di interessi moratori, invocando la nullità del contratto sulla base di un tasso non applicato dalla banca, calcolato ipotizzando “un caso di ritardo di 29 giorni” (doc. 2 fasc. att. p. 18).

Per quanto concerne il tasso per l'estinzione anticipata, va invece rilevato che gli attori sostengono la nullità del contratto richiamando la consulenza di parte con riferimento a un caso meramente ipotetico, costituito dall'estinzione anticipata “3 mesi dopo la stipula” (doc. 2 fasc. att. p. 16).

Passando alle domande relative all'IsC, va rilevato che l'indicatore in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 04/03/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali ... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”.

La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l'IsC nell'ambito del titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza (9° Aggiornamento del 25/07/2003 alla circolare n. 229 del 21/04/1999), emanando poi ulteriori disposizioni al riguardo in data 29/07/2009 e 09/02/2011.

Ciò premesso, occorre ora verificare, con riferimento al caso in esame, i rapporti tra questa disciplina e l'art. 117 Tub, secondo cui sono nulle le clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

In proposito, è da ritenere che l'art. 117 Tub non operi nella specie, poiché l'IsC “rappresenta un valore medio, espresso in termini percentuali” (disp. Banca d'Italia 29/07/2009), che non rientra nelle nozioni proprie di “tassi, prezzi e condizioni”, “ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi” (Trib. Roma 19/04/2017).

La nullità e il meccanismo d'integrazione previsti dalla norma riguardano infatti singole clausole contrattuali e presuppongono l'analiticità e la specificità degli elementi di confronto, in contrasto con il carattere sintetico (per definizione) e generale dell'indicatore in esame.

Ne discende che l'erronea indicazione dell'IsC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 Tub, ma può rilevare solo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, qualora venga dedotto un danno causalmente connesso alla violazione dell'obbligo informativo gravante sulla banca (App. Torino 2241/2017, Trib. Milano 10832/2017 e Trib. Roma 19/04/2017).

Questa soluzione risulta inoltre coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto (Cass. Sez. Un. 26724/2007).

*Sentenza Tribunale Ordinario di Torino, Sez. I, Giudice Ludovico Sburlati, n.1819 del 19 marzo 2019*

In applicazione di questi principi, le domande attoree devono essere rigettate, senza che rilevi l'esatta determinazione dell'Isc, essendo relative alla nullità di clausole ex art. 117 Tub, senza che sia stata formulata una domanda di risarcimento del danno.

A ciò si aggiunga che nella specie non può trovare applicazione l'art. 125 bis Tub, trattandosi di un finanziamento di importo superiore a € 75.000,00 e garantito da ipoteca su beni immobili, per il quale valgono le eccezioni di cui all'art. 122 c. 1 lett. a) ed f).

Ciò rende anche non pertinente la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15/03/2012, C-453/10, Perenicova, pronunciata in materia di tutela dei consumatori, secondo cui, in ogni caso, l'accertamento del carattere abusivo di clausole non ha "diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato".

Infine, con riferimento all'ultima domanda, è da ritenere che le allegate vicende relative all'individuazione dell'Euribor non siano idonee a incidere sul contratto in esame, non comportando l'indeterminatezza del tasso.

In applicazione del principio della cd. ragione più liquida (da ultimo, Cass. 9671/2018, Id. 15350/2017 e Id. 23531/2016), le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni prospettate dalle parti, anche con riferimento all'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 4.835,00 per compenso (con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

## PQM

Definitivamente pronunciando,

- respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
- rigetta le domande proposte da MUTUATARI nei confronti della BANCA;
- condanna MUTUATARI in solido tra loro, a rimborsare alla BANCA le spese di lite, liquidate in € 4.835,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Torino, 09/04/2019.

IL GIUDICE  
dr. Ludovico Sburlati

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*